

**PER LE SEZIONI UNITE È AMMISSIBILE IL RICORSO  
VOLTO UNICAMENTE A DEDURRE LA  
PRESCRIZIONE MATURATA PRIMA DELLA  
SENTENZA D'APPELLO.**

(\*)

Marco Rossi

IL CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE.

Le Sezioni unite<sup>1</sup> sono tornate ad affermare<sup>2</sup> il principio secondo cui l'intervenuta formazione del giudicato sostanziale<sup>3</sup>, derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido, preclude ogni possibilità sia di far valere che di rilevare d'ufficio la prescrizione, anche se maturata prima della conclusione del grado precedente<sup>4</sup>.

Oltre a questa statuizione la Corte precisa, altresì, che non può considerarsi inammissibile il ricorso che prospetta come unico motivo di impugnazione l'intervenuta prescrizione non rilevata dal giudice di merito.

L'intervento del Supremo consesso si è reso necessario in quanto, dopo la decisione del 2005, accanto ad un orientamento fedele all'insegnamento delle Sezioni unite<sup>5</sup>, se ne è sviluppato un altro divergente.

Quest'ultimo afferma la prevalenza della declaratoria ufficiosa di prescrizione rispetto a quella di inammissibilità, a condizione che la causa estintiva del reato sia intervenuta prima della conclusione del precedente grado, ma non eccepita o rilevata dal quel giudice, ed anche nel caso in cui il ricorso non deduca tale inosservanza, limitandosi a formulare censure generiche o manifestamente infondate<sup>6</sup>.

---

(\*) Il presente contributo è stato oggetto di positiva valutazione da parte del Comitato Scientifico.

<sup>1</sup> Cass., Sez. un., 17 dicembre 2015, n. 12602/16, Ricci, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 31 marzo 2016.

<sup>2</sup> V. già Cass., Sez. un., 22 giugno 2005, Bracale, in *Cass. pen.*, 2005, p. 2910.

<sup>3</sup> «Il giudicato sostanziale si determina, in altre parole, con l'insorgenza della causa di inammissibilità, mentre il provvedimento dichiarativo di quella inammissibilità è produttivo del giudicato formale e dunque determina l'eseguibilità della sentenza»: LEO, *Ricorso inammissibile e sopravvenuta remissione della querela: un passo indietro delle Sezioni unite*, in *Cass. pen.*, 2004, p. 3153. Contro tale nozione cfr. LATTANZI, *Le questioni pregiudiziali e l'inammissibilità dell'impugnazione*, in *Riv. pen.*, 1932, p. 1165; MARAFIOTI, *Selezione dei ricorsi penali e verifica d'inammissibilità*, Torino, 2007, p. 142.

<sup>4</sup> Per l'evoluzione e le ragioni del rapporto fra inammissibilità e prescrizione fra codice abrogato e quello del 1989, sia consentito rinviare a ROSSI, *In tema di ammissibilità del ricorso volto unicamente a dedurre la prescrizione maturata prima della sentenza d'appello*, in *Giur. it.*, 2012, p. 2143.

---

<sup>5</sup> Cass., 4 giugno 2008, Rayyan, in *Cass. pen.*, p. 3921; Id., 20 gennaio 2014, Cappello, *Ced. Cass.*, n. 259205; Id., 14 marzo 2014, Rizzo e altro, *ivi*, n. 259202; Id., 8 ottobre 2009, Imperato, *ivi*, n. 244999.

<sup>6</sup> Hanno affermato esplicitamente tale principio Cass., 6 ottobre 2009, Ioime, in *Riv. pen.*, 2010, p. 162 e più di recente Id., 11 luglio 2011, Varone, in *Giur. it.*, 2012, p. 2143; Id., Sez. V, 12 gennaio 2012, R.G. ed a., in *Dir.*

Accanto a questo orientamento particolarmente permissivo se ne era sviluppato, in seno a quello conforme alle Sezioni unite del 2005, uno che, interpretando in modo particolarmente severo tale insegnamento, addirittura negava l'ammissibilità del ricorso volto unicamente a dedurre la prescrizione maturata prima della conclusione del grado di appello, ma non eccepita e rilevata da quel giudice<sup>7</sup>.

Ecco, quindi, spiegate le ragioni che hanno determinato la seconda sezione della Corte di cassazione<sup>8</sup> a rimettere tale questione, particolarmente complessa e delicata, alle Sezioni unite, che la hanno risolta tracciando un percorso conforme al precedente del 2005, senza però abbracciarne l'eccesso rigorista.

LA PRESCRIZIONE MATURATA PRIMA DELLA CONCLUSIONE DELL'APPELLO MA NON ECCEPITA COL RICORSO NON PREVALE MAI SULL'INAMMISSIBILITÀ.

La soluzione offerta dalla Suprema Corte, che nega la prevalenza della prescrizione sull'inammissibilità del ricorso, è senza dubbio condivisibile<sup>9</sup>.

---

*pen. e proc.*, 2012, p. 307; Id., 9 febbraio 2011, Xhini, in *Ced Cass.*, n. 254633; Id., 22 maggio 2013, Ratto, in *Cass. pen.*, 2014, p. 3016; Id., 30 ottobre 2014, Fasciana, in *Ced Cass.*, n. 262014; Id., 21 gennaio 2015, Piccininni e altri, *ivi*, n. 262322; Id., 6 novembre 2014, Rahaman, *ivi*, n. 261709, anche se in questo caso la prevalenza della causa estintiva è dovuta al fatto che dopo la presentazione del ricorso era intervenuta una modifica normativa che aveva ridotto il termine di prescrizione.

<sup>7</sup> Cass., 8 ottobre 2009, Imperato, cit.

<sup>8</sup> Cass., ord. 18 giugno 2015, Ricci, in *www.penalecontemporaneo.it*, 18 dicembre 2015.

<sup>9</sup> L'affermazione secondo cui la presentazione di un ricorso invalido non consente di rilevare la prescrizione, nemmeno quando questa è intervenuta prima della sentenza conclusiva del secondo grado, è il coerente epilogo del lungo percorso compiuto dalla giurisprudenza, la quale è giunta a statuire la generale prevalenza della dichiarazione d'inammissibilità –

Il principale argomento impiegato dall'orientamento oggi sconfessato richiama le ipotesi "derogatorie", in cui il giudice, pur in presenza di una impugnazione inammissibile, mantiene integra la possibilità di rendere una decisione diversa<sup>10</sup>, ossia per morte dell'imputato, per *abolitio criminis* e per dichiarazione di incostituzionalità della norma incriminatrice applicabile al caso concreto<sup>11</sup>.

---

eccetto quella adottata a causa di rinuncia all'impugnazione (si veda Cass., 4 gennaio 1992, Paoletti, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1992, p. 564) – sulla declaratoria delle cause di non punibilità. Per la ricostruzione degli orientamenti della giurisprudenza si veda CARCANO, *Il percorso della giurisprudenza di legittimità sul rapporto tra inammissibilità e prescrizione del reato*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 88; PANZAVOLTA, *Inammissibilità*, in *Studi Urbinati*, Urbino, 2005, II, p. 245; GIALUZ, *Commento all'art. 591 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda, Spangher, II, Milano, 2010, p. 7159; MARANDOLA, *Inammissibilità del ricorso per cassazione e declaratoria di determinate cause di non punibilità nella giurisprudenza delle Sezioni unite*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 1544. L'evoluzione è segnata da tre pronunce a Sezioni unite: Cass., Sez. un., 11 febbraio 1995, Cresci, in *Cass. pen.*, 1995, p. 1165; Id., 15 settembre 1999, Piepoli, *ivi*, 2000, p. 1534; Id., 22 novembre 2000, De Luca, *ivi*, 2001, p. 1760.

<sup>10</sup> Cfr. Cass., 24 giugno 2008, Gironi, in *Riv. pen.*, 2009, p. 722; Id., Sez. un., 15 maggio 2008, Niccoli, *ivi*, 2009, p. 89; Id., 2 aprile 2008, Luciotto, in *Cass. pen.*, 2009, p. 3518; Id., 27 settembre 2002, Buscemi, in *Giust. pen.*, 2004, III, c. 236; Id., 17 ottobre 2001, Pugliese, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2002, p. 198; Id., 27 agosto 2001, Cortesi, in *Cass. pen.*, 2002, p. 3785; Id., 14 gennaio 2000, El Quaret, *ivi*, 2000, p. 3342; *contra*, cfr. Id., 18 maggio 2001, Mariani, in *Giur. it.*, 2002, p. 135; Id., 21 dicembre 1993, Colagrossi, in *Riv. pen.*, 1994, p. 1129. Per l'ipotesi di morte del reo vedi anche Ass. App. Palermo, 18 ottobre 2002, P.V., in *Giur. Merito*, 2005, p. 401.

<sup>11</sup> L'ulteriore "deroga" al principio espresso dalle Sezioni unite fa riferimento alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità, che ha priorità rispetto alla dichiarazione di inammissibilità: cfr. Cass., 13 gennaio 2011, Cagnazzo, in *Giust. pen.*, 2011, III, c. 562; Id., Sez. II, 18 maggio 2010, Lo Conte, in *Cass. pen.*, 2011, p. 2672; Id., Sez. un., 27 maggio 2004, Chiasserini, *ivi*, 2004, p. 3141; Id., Sez. V, 14 marzo 2002, Bartelloni, in *Giur. it.*, 2004, p. 156; *contra*, Id., Sez. II, 11 novembre 2003, Tomba, in *Cass. pen.*, 2005, p. 484; Id., Sez. IV, 6 ottobre 1994, Vispi, in *Giur. it.*, 1995, II, c. 416. Si veda

Non è, però, ravvisabile una comune ragione giustificatrice fra queste ipotesi e l'estinzione per prescrizione<sup>12</sup>. Infatti, le predette eccezioni alla generale prevalenza dell'inammissibilità si spiegano esclusivamente facendo riferimento al fatto che le stesse possono essere portate alla cognizione del giudice dell'esecuzione *ex art. 673 c.p.p.*, determinando la revoca della sentenza di condanna<sup>13</sup>. Si consente, quindi, per ragioni di economia processuale, già al giudice della cognizione di rilevarle, pur in presenza di un ricorso inammissibile, come se venissero anticipati gli esiti della fase esecutiva<sup>14</sup>.

---

FUMU, *La querela rimessa estingue sempre il reato*, in *Dir. e giust.*, 2004, n. 31, p. 35. Neppure questa deroga è assimilabile a quella che qui interessa. Pur con qualche perplessità, la decisione si spiega col fatto che la mancanza di una condizione di procedibilità determina il venir meno di un presupposto dell'azione penale, e quindi dell'intero processo che è qualcosa di più ed un *prius* logico rispetto alla mancanza di una condizione per l'instaurazione di una fase eventuale del processo stesso. Secondo CORDERO, voce *Merito (diritto processuale)*, in *Nss. dig. it.*, [...] esige una neutrale pronuncia di non dover procedere». Parla, invece, di «smagliatura interpretativa» ORLANDI, *Se la condanna è per un reato prescritto*, in *Dir. e giust.*, 2005, n. 30, p. 78. Assimila tale ipotesi alla prescrizione anche LEO, *Ricorso inammissibile e sopravvenuta remissione della querela*, cit., p. 3158.

<sup>12</sup> *Contra* Cass., 11 luglio 2011, Varone, cit., secondo cui a queste ipotesi sarebbe assimilabile la dichiarazione di prescrizione del reato, poiché «la funzione e la stessa ratio dell'istituto della prescrizione militano in tal senso»; stando alla Corte di legittimità, se «il giudice non può fare a meno di constatare la morte del reo, non si vede come possa fare a meno di riconoscere la "morte del reato"».

<sup>13</sup> Tale lettura è confermata anche dalle recenti pronunce secondo cui l'inammissibilità del ricorso non preclude l'esercizio del potere di rilevare l'incompatibilità di una disposizione incriminatrice con la normativa comunitaria, proprio in quanto ciò determinerebbe effetti assimilabili all'*abolitio criminis*, con un'interpretazione estensiva dell'art. 673 c.p.p. Cfr. Cass., 5 ottobre 2011, P.G. in proc. Goncalves Pereira, in *Ced. Cass.*, n. 251176; Id., 1° giugno 2011, Tuorghi, in *Cass. pen.*, 2011, p. 3766.

<sup>14</sup> Cfr. SCELLA, *Il vaglio d'inammissibilità dei ricorsi per cassazione*, Giappichelli, 2006, p. 150; ORLANDI,

Diversamente, occorrerebbe instaurare, in maniera del tutto irragionevole, il procedimento d'esecuzione al solo scopo di ottenere lo stesso risultato pratico dell'annullamento senza rinvio adottabile dalla Cassazione<sup>15</sup>, con pregiudizio del canone della ragionevole durata.

Al contrario, secondo le vigenti disposizioni, non può essere disposta dal giudice dell'esecuzione la revoca del giudicato per intervenuta prescrizione maturata prima della conclusione del processo ma non rilevata<sup>16</sup>. Sarebbe, allora, del tutto arbitrario consentire alla Cassazione di riconoscerla quando il ricorso sia inidoneo ad instaurare validamente il grado d'impugnazione<sup>17</sup>, poiché qui non

---

*Se la condanna è per un reato prescritto*, cit., p. 77; MONASTERO, *Inammissibilità delle impugnazioni e applicabilità dell'art. 129 c.p.p. nel giudizio di legittimità*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 98; PARLATO, *Inammissibilità «originaria» dell'impugnazione ed estinzione del reato per morte dell'imputato*, in *Giur. Merito*, 2005, p. 403.

<sup>15</sup> Esprime perplessità in materia di estinzione per morte dell'imputato, PARLATO, *Inammissibilità «originaria» dell'impugnazione ed estinzione del reato per morte dell'imputato*, p. 409.

<sup>16</sup> Cfr. CAPRIOLI-VICOLI, *Procedura penale dell'esecuzione*, Torino, 2011, p. 299. In giurisprudenza, cfr. Cass., 2 marzo 2000, Agresta, in *Cass. pen.*, 2001, p. 916; Id., 28 luglio 1995, Di Rosa, *ivi*, 1996, p. 2267; nonché Corte cost., ord. 29 ottobre 1999, n. 413, *ivi*, 2000, p. 324.

<sup>17</sup> In termini generali, si afferma che effetto dell'inammissibilità è la preclusione all'esame del merito: cfr. DANTE, *Sulla inammissibilità del ricorso per cassazione per motivi manifestamente infondati*, in *Giust. pen.*, 1960, III, c. 309, poiché «il rapporto processuale esiste solo apparentemente, e non giuridicamente»; all'accertamento dell'ammissibilità è, cioè, collegata la «genesì del procedimento»: FAVALLI, *L'ammissibilità nel processo penale*, Napoli, 1968, p. 164. E ancora, «che senso avrebbe avviare il procedimento senza prima controllare se sono state rispettate le regole poste per un valido esercizio del diritto di impugnazione?»: GALATI-ZAPPALÀ, *Le impugnazioni*, in *Diritto processuale penale*, a cura di Siracusano, Galati, Tranchina, Zappalà, II, Milano, 2006, p. 489. Si veda anche, DELOGU, *Contributo alla teoria della inammissibilità nel diritto processuale*

si tratterebbe di “anticipare”, per ragioni economiche, la conclusione che potrebbe ottenersi *in executivis*<sup>18</sup>.

Neppure l’argomento attinente alla violazione del principio d’uguaglianza<sup>19</sup> appare pertinente, se diretto a dar prevalenza alla prescrizione rispetto alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso<sup>20</sup>.

---

*penale*, Milano, 1938, p. 51; GAITO, *In tema di confini tra inammissibilità e rigetto del ricorso per cassazione*, in *Giur. it.*, 1996, II, p. 129; CAPUTO, *La pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione come causa ostativa dell’esame del merito*, in *Giur. Merito*, 1978, II, p. 153; DE PRIAMO, voce *Inammissibilità*, in *Dig. pen.*, VI, Torino, 1992, p. 299; CAMPO, voce *Inammissibilità e improcedibilità*, in *Enc. giur. Treccani*, XVI, Roma, 1989, I; FONTI, *L’inammissibilità degli atti processuali penali*, Padova, 2008, p. 174; GHIARA, voce *Inammissibilità (Diritto processuale penale)*, in *Nss. dig. it.*, VIII, Torino, 1962, p. 482; GALANTINI, voce *Vizi degli atti processuali penali*, in *Dig. pen.*, XV, Torino, 1999, p. 344; LASZLOCZKY, *L’inammissibilità per difetto d’interesse quale causa di sanatoria del provvedimento impugnato?*, in *Giur. it.*, 1997, II, p. 339. Secondo PANNAIN, *Le sanzioni degli atti processuali penali*, Napoli, 1933, p. 166, la legge disegna «zone di azione obbligatorie, entro le quali, la validità ed efficacia degli atti compiuti è subordinata al rispetto di modi, forme, termini, ecc., tassativi ed inderogabili». Vedi anche CONSO, *Soltanto il giudicato sana le inammissibilità*, in *Giur. it.*, 1954, II, p. 39. Parla di natura pregiudiziale della declaratoria di inammissibilità RAMAJOLI, *Le impugnazioni penali: appello, cassazione, revisione*, Cedam, 1994, p. 72; LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, I, Napoli, 1961, p. 219.

<sup>18</sup> Per una condivisibile prospettiva *de iure condendo* cfr. ORLANDI, *Se la condanna è per un reato prescritto*, p. 78, che suggerisce di novellare l’art. 676 c.p.p., attribuendo al giudice dell’esecuzione il potere di dichiarare estinto il reato prescritto prima della sentenza impugnata.

<sup>19</sup> Secondo Cass., 11 luglio 2011, Varone, cit., sarebbe del tutto irragionevole e, quindi, lesivo dell’art. 3 Cost., accostare in termini di conseguenze la situazione nella quale la prescrizione matura dopo la sentenza d’appello, e quella in cui l’estinzione del reato si compie prima dell’instaurazione di quel grado. Solo nella prima ipotesi «*conclusosi il giudizio di merito, il successivo spirare del tempo necessario per determinare (in astratto) la prescrizione del reato può non avere rilievo*».

<sup>20</sup> Qualora, invece, venisse statuita in maniera espressa l’inammissibilità del ricorso volto unicamente a dedurre la prescrizione maturata prima della conclusione dell’appello e non rilevata da quel giudice, l’argomento

Non sembra, infatti, possa avere cittadinanza il criterio che vuole dar rilievo alla prescrizione per il solo fatto che sia maturata prima della sentenza di secondo grado<sup>21</sup>. Tale discriminazione non ha alcuna ragione e fondamento normativo. Come ogni errore l’omessa rilevazione della prescrizione è un dato che rimane “neutro” se non viene attivato il controllo sulla sentenza del giudice precedente. Ciò che ha significato è esclusivamente la capacità del ricorso di avviare la fase eventuale di impugnazione, onde consentire al giudice di esercitare i propri poteri cognitori<sup>22</sup>. Ed anche il giudizio di legittimità, se instaurato correttamente, è, ovviamente, sede per rilevare la prescrizione<sup>23</sup>. Dunque, non appare lesivo dell’art. 3 Cost. distinguere la situazione in cui la parte eccepisca o il giudice rilevi in appello la prescrizione,

---

facente leva sul principio di uguaglianza coglierebbe nel segno.

<sup>21</sup> Non sussiste, infatti, un diritto costituzionalmente imposto alla prescrizione: cfr. GREVI, *Prescrizione del reato ed effettività del processo tra sistema delle impugnazioni e prospettive di riforma*, in AA.VV., *Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena*, Milano, 2002, p. 190; GIOSTRA, *La prescrizione: aspetti processuali*, AA.VV., *Per una giustizia penale più sollecita: ostacoli e rimedi ragionevoli*, Milano, 2006, p. 82; FASSONE, *La prescrizione del reato: interventi possibili*, in *Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena*, cit., p. 229; PULITANÒ, *Tempi del processo e diritto penale sostanziale*, in *Per una giustizia penale più sollecita: ostacoli e rimedi ragionevoli*, cit., p. 43.

<sup>22</sup> Cfr. Cass., 28 maggio 2009, Bono, in *Cass. pen.*, 2011, p. 1504: «la rilevazione in sede di legittimità della prescrizione del reato, pur non dedotta con i motivi di impugnazione implica che la data di commissione del reato sia certa, non potendo la Corte di cassazione impegnarsi in indagini su questione di fatto». Si veda anche Id., Sez. un., 20 dicembre 2007, Cassa, *ivi*, p. 2008, 2751; Id., Sez. I, 6 dicembre 1999, Luraschi, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2000, p. 25.

<sup>23</sup> Infatti, «nulla impedisce d’immaginare una sentenza di merito pronunciata in sede di cassazione, ogniquale volta la Corte, pur astenendosi dall’apprezzamento delle prove, che non le è consentito, accertare l’inesistenza della situazione giuridica su cui si contende»: CORDERO, voce *Merito*, cit., p. 580.

da quella in cui tale fatto sfugga tanto alla parte quanto al giudice, potendo solo nel primo caso l'imputato beneficiare dell'estinzione del reato. Le due situazioni non sono sovrapponibili. Infatti, non è l'*error iudicis*, da solo, a determinare, inesorabilmente, l'esecuzione, bensì l'incapacità della parte di instaurare la fase successiva del procedimento anche solo dolendosi, col ricorso, di quell'errore, e così ottenere la declaratoria di prescrizione.

Infine, non merita condivisione neppure la tesi che predica la prevalenza della prescrizione in quanto volta a garantire la ragionevole durata del processo<sup>24</sup>. Al contrario, si ritiene che non si possa pretendere dalla prescrizione, i cui termini sono scanditi sulla base della pena edittale applicabile in astratto, di assicurare un interesse che deve tenere conto di una pluralità di elementi, oltre alla gravità del reato, quali la complessità del caso concreto e il comportamento delle parti oltre che del giudice<sup>25</sup>. Allo stesso modo, non

appare utilizzabile, per sostenere la tesi qui avversata, neppure il principio del *favor rei*, di cui sarebbe espressione l'art. 129 c.p.p., il quale imporrebbe la declaratoria di prescrizione sull'inammissibilità del ricorso<sup>26</sup>. Questo ragionamento si scontra con un altro dato costituzionalmente imposto: sarebbe infatti irragionevole far conseguire ad un ricorso inammissibile la dichiarazione di non punibilità, perché si agevolerebbe la presentazione di ricorsi meramente pretestuosi che, anziché essere finalizzati all'emenda della sentenza, sono diretti a conseguire la prescrizione<sup>27</sup>.

---

*ostacoli e rimedi ragionevoli*, cit., p. 58. La prescrizione è, in quest'ottica, la negazione della durata ragionevole, dovendo quest'ultima garanzia essere volta ad assicurare l'efficienza del processo: cfr. BARGIS, *La prescrizione del reato e i "tempi" della giustizia penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2005, p. 1403; PULITANÒ, *Tempi del processo e diritto penale sostanziale*, in *Per una giustizia penale più sollecita: ostacoli e rimedi ragionevoli*, cit., p. 45. Vedi anche Corte eur. dir. uomo, Sez. II, 29 marzo 2011, Alikaj e a. c. Italia, in *Cass. pen.*, 2011, p. 2798.

<sup>26</sup> Cfr. ATZEL, *Il problema dei rapporti tra cause di inammissibilità dell'impugnazione e cause di non punibilità al vaglio delle Sezioni unite*, in *Giur. It.*, 1996, II, p. 496; LOZZI, *Favor rei e processo penale*, Milano 1968, p. 88; C. VALENTINI, *I profili generali della facoltà di impugnare*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di Gaito, I, Torino, 1998, p. 263.

<sup>27</sup> Evidenziano l'utilizzo talvolta pretestuoso del ricorso GREVI, *Un "caso clinico" in tema di impugnazioni dilatorie*, in *Dir. pen. e proc.*, 1999, p. 1167; FASSONE, *Troppi i processi che muoiono per prescrizione*, *ivi*, 1996, p. 242; GALGANO, *Efficacia (parziale) della riforma contro l'impugnazione «dilatoria»*, in *Dir. e giust.*, 2001, n. 27, p. 8; CIAVOLA, *Le Sezioni unite superano la tradizionale distinzione tra cause di inammissibilità originarie e sopravvenute e pongono un importante freno alla prassi dei ricorsi manifestamente infondati o pretestuosi*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 2995; MONASTERO, *Inammissibilità delle impugnazioni e applicabilità dell'art. 129 c.p.p. nel giudizio di legittimità*, cit., p. 97. *Contra* FERRAIOLI, *Relazione*, in AA.Vv., *Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo*, Milano, 2007, p. 286, secondo cui non esistono garanzie che possano prestarsi ad un uso abusivo.

---

<sup>24</sup> In tal senso SANTORIELLO, *Inammissibilità dell'impugnazione e declaratoria immediata di cause di non punibilità: una giurisprudenza elusiva del giusto processo*, in *Dal principio del giusto processo alla celebrazione di un processo giusto*, a cura di Cerqueti, Fiorio, Padova, 2002, p. 263.

<sup>25</sup> Così, NAPPI, *Prescrizione del reato e ragionevole durata del processo*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 1488; GIOSTRA, *La prescrizione: aspetti processuali*, in *Per una giustizia penale più sollecita: ostacoli e rimedi ragionevoli*, cit., p. 80. Sul concetto di "ragionevole durata", UBERTIS, *Prescrizione del reato e prescrizione dell'azione penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2010, p. 1026. Si aggiunga che il legislatore costituzionale ha posto la ragionevole durata quale garanzia "oggettiva" della giurisdizione: così GREVI, *Il principio della «ragionevole durata» come garanzia oggettiva del «giusto processo» penale*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 3204; FERRUA, *L'uso strumentale delle garanzie produce effetti rovinosi sul processo*, in *Dir. e giust.*, 2004, n. 1, p. 16. *Contra*, nel senso che è diritto soggettivo dell'imputato, AMODIO, *Ragionevole durata del processo penale e nuove esigenze di tutela dell'imputato*, in *Per una giustizia penale più sollecita:*

IL RICORSO VOLTO A DEDURRE UNICAMENTE LA PRESCRIZIONE MATURATA PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL GRADO D'APPELLO È AMMISSIBILE.

È opportuno precisare che è l'invalidità del ricorso ad impedire di far valere o di rilevare, nel giudizio di cassazione, la prescrizione, in qualunque tempo maturata<sup>28</sup>. Bene hanno fatto, pertanto, le Sezioni unite a chiarire che dal principio di diritto sopra affermato non è possibile dedurre anche l'impossibilità di censurare in Cassazione, mediante il ricorso, l'errore del giudice di secondo grado consistito nell'aver omesso di dichiarare *ex officio* la prescrizione già maturata<sup>29</sup>.

Infatti, la doglianza volta a dedurre la prescrizione maturata prima della conclusione della fase di merito e non rilevata, appare senza dubbio ammissibile in quanto specifica<sup>30</sup> e perché lamenta una violazione di legge rientrante nella lettera b) dell'art. 606

c.p.p.<sup>31</sup>, riferita al punto della sentenza concernente la punibilità. E' vero che il ricorrente avrebbe potuto far valere la prescrizione già in appello: tuttavia, è solo con la sentenza conclusiva che l'imputato si avvede dell'errore in cui è incorso il giudice di merito nel non aver adoperato i poteri riconosciuti dall'art. 129, comma 1, c.p.p. In particolare, se la prescrizione era deducibile in appello, nessuna rilevanza preclusiva può attribuirsi alla mancata eccezione di parte: il giudice aveva l'obbligo di applicare *ex officio* l'art. 129 c.p.p. Per cui non si tratta di violazione di legge non dedotta con i motivi d'appello, *ex art. 606, comma 3, c.p.p.*<sup>32</sup>, bensì di errore che può essere riparato mediante l'impugnazione della sentenza innanzi alla Corte di cassazione<sup>33</sup>

<sup>28</sup> Gli esatti termini della questione sono scanditi da NAPPI, *Poteri delle parti e prescrizione del reato*, in AA.VV., *Per una giustizia penale più sollecita: ostacoli e rimedi ragionevoli*, Milano, 2006, p. 111, secondo cui è di fronte all'inammissibilità che la prescrizione precedentemente maturata non può essere rilevata. Vedi anche ORLANDI, *Se la condanna è per un reato prescritto*, cit., p. 78. In giurisprudenza illustra il problema Cass., 15 gennaio 2009, Casadei, in *Giust. pen.*, 2010, III, c. 92: «Non rileva, nella concreta fattispecie, il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (...); detto principio è chiaramente riferibile al caso in cui, pur essendo maturata la prescrizione prima della sentenza impugnata, e pur non essendo stata la stessa rilevata dal giudice, con il ricorso il ricorrente si sia limitato a dedurre censure generiche senza evidenziare l'omessa applicazione da parte del giudice del merito dell'art. 129 c.p.p., comma 1 (...)».

<sup>29</sup> Tale posizione era già stata sostenuta in passato da Cass., 7 luglio 2009, Ioime, cit., Id., 11 luglio 2011, Varone, cit.

<sup>30</sup> Tale requisito indica la necessità di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione: cfr. Cass., 11 ottobre 2004, Burzotta, in *Giust. pen.*, 2006, III, c. 115; Id., Sez. II, 19 maggio 2008, Lo Piccolo, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2009, p. 391.

<sup>31</sup> In tal senso, BELLAVISTA, voce *Corte di cassazione*, (*dir. proc. pen.*), in *Enc. dir.*, X, Milano, 1962, p. 837; BARGIS, *La prescrizione del reato e i "tempi" della giustizia penale*, cit., p. 1413; TURCO, *Cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. e inammissibilità dei mezzi di impugnazione ex art. 591 c.p.p. tra garanzia ed efficienza*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 1258; NAPPI, *Poteri delle parti e prescrizione del reato*, cit., p. 111; MARAFIOTI, *Selezione dei ricorsi penali e verifica d'inammissibilità*, Torino, 2007, p. 145; MERCURI, *Commento all'art. 129 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 1321. Ritiene, invece, che non sarebbe consentito il motivo volto a far valere la causa di proscioglimento, in quanto ricorrerebbe una delle ipotesi di cui all'art. 606, comma 3, c.p.p., VERDIRAME, *Declaratoria immediata di cause di non punibilità e inammissibilità dell'impugnazione*, in *Giust. pen.*, III, 2004, c. 101.

<sup>32</sup> Si veda anche Cass., Sez. un., 28 giugno 2000, Tuzzolino, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2967.

<sup>33</sup> Cfr. Cass., 15 gennaio 2009, Casadei, cit., 92. Nello stesso senso, Id., 13 luglio 2009, Caputo, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2009, p. 738. Vedi Id., 5 novembre 2008, Insogna, in *Riv. pen.*, 2009, p. 1448. Ritiene, invece, che non possa essere dedotta come motivo di ricorso la prescrizione maturata prima della sentenza d'appello ma non rilevata, poiché non dedotta né rilevata nel giudizio di merito, Id., 18 giugno 2008, Rayyan, cit.